



LEGGE 25 gennaio 1990 n. 10 (pubblicata in data 30 gennaio 1990)

Legge sull'artigianato

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 1990.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Titolo di intervento della legge

La Repubblica riconosce la funzione economica e sociale dell'artigianato e la legge provvede anche ad assicurare agli imprenditori artigiani la libertà di esercizio della loro professione ed i possibili incentivi volti allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 2

Imprenditore artigiano - Nozione

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, un'impresa artigiana.

La qualità di imprenditore artigiano implica una costante direzione e gestione del processo produttivo al fine di realizzare un'intima concessione tra la persona e la personalità dell'imprenditore e l'attività oggetto d'impresa.

Nel territorio della Repubblica la qualifica di artigiano è riconosciuta all'imprenditore munito della licenza di cui al successivo art. 20.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola licenza.

Art. 3

Impresa artigiana - Nozione

L'impresa artigiana è quella che produce beni o presta servizi che esprimono lo stile personale del suo titolare e che, per la natura e la tipologia della sua struttura, può essere organizzata e gestita con metodologie semplificate.

E' riconosciuta la qualifica di artigiane alle imprese che svolgono attività comprese nei settori di cui al successivo art. 13.

Art. 4

Limiti e condizioni dell'impresa artigiana

L'impresa artigiana deve essere gestita con il lavoro professionale del suo titolare; questi può avvalersi del lavoro dei suoi familiari o conviventi qualora questi non svolgano altra attività nonchè, nel limite dimensionale di cui al successivo art. 14, di personale da lui direttamente dipendente.

L'impresa artigiana deve essere finalizzata alla produzione di beni o alla prestazione di servizi classificabili nei settori di cui al successivo art. 13.

L'impresa artigiana, qualora sia esercitata in un luogo fisso, deve svolgersi in locali idonei e comunque dotati di abitabilità e, qualora sia esercitata in forma ambulante o di posteggio, deve svolgersi in condizioni operative ed igieniche confacenti.

Art. 5

Attività commerciale dell'impresa artigiana

Nel luogo di svolgimento dell'attività artigiana è consentita l'esposizione e la vendita dei beni prodotti o trasformati dall'impresa. Le imprese artigiane di servizio sono abilitate alla fornitura dei beni strettamente occorrenti alla prestazione del servizio richiesto.

L'impresa artigiana non può gestire alcuna altra forma di attività commerciale e di intermediazione nella circolazione dei beni, pena la revoca della licenza artigiana e salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge.

Art. 6

Defiscalizzazione triennale degli utili delle imprese artigiane

Gli utili dell'esercizio di una nuova impresa artigiana sono esenti dall'imposta generale sui redditi per i primi tre anni di attività.

L'imprenditore artigiano titolare di impresa che usufruisce della defiscalizzazione di cui al primo comma non può ottenere lo stesso beneficio a favore di una nuova propria impresa neppure qualora questa operi in diverso settore.

Con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione di cui al successivo art. 18, ogni biennio verranno stabilite le categorie artigianali che usufruiranno dei vantaggi previsti al comma 1.

Art. 7

Società artigiana in nome collettivo

Chi sia titolare da almeno tre anni di un'impresa artigiana e si avvalga del lavoro di famigliari o conviventi, ovvero di terzi può costituire con essi od alcuni di essi, una società artigiana in nome collettivo.

Una società artigiana in nome collettivo può, altresì, essere costituita da più titolari di imprese artigiane che presentino affinità o complementarietà di oggetto imprenditoriale, ferma restando la titolarità della licenza da almeno tre anni da parte di ogni socio.

Con la costituzione della società di cui al comma precedente, le singole licenze artigiane sono sospese fintanto che il suo titolare non perda la qualifica di socio della nuova società.

Per la costituzione della società artigiana in nome collettivo e per i rapporti che ad essa fanno capo valgono, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste per le società in nome collettivo fermo restando il normale regime fiscale previsto per le imprese artigiane.

Art. 8

Impresa unipersonale artigiana e responsabilità limitata

Chi sia titolare da almeno tre anni di un'impresa artigiana può ottenere, con le procedure e le formalità previste per le società a responsabilità limitata, che il patrimonio conferito nell'impresa sia separato da quello personale e che l'impresa sia riconosciuta come impresa unipersonale artigiana a responsabilità limitata.

Per la costituzione dell'impresa unipersonale a responsabilità limitata e per i rapporti che ad essa fanno capo valgono, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste per le società a responsabilità limitata fermo restando il normale regime fiscale previsto per le imprese artigiane.

Art. 9

Società artigiana cooperativa

Gli artigiani possono associarsi in forma di cooperativa secondo le norme stabilite dalla legge sulla cooperazione.

Art. 10

Consorzi artigiani

Le imprese artigiane, salvo quanto disposto nei successivi commi, possono riunirsi in consorzi artigiani che si costituiscono ed operano conformemente e compatibilmente con le norme vigenti in materia di consorzi.

I consorzi artigiani sono costituiti esclusivamente da titolari di licenze artigiane che svolgono attività affini in numero non inferiore a tre.

Qualora il numero delle imprese consorziate divenga inferiore al limite minimo previsto dal comma precedente dovrà provvedersi, entro sei mesi, alla sua reintegrazione; decorso inutilmente tale termine, il consorzio dovrà essere sciolto.

Ai consorzi artigiani sono estesi i benefici e le agevolazioni di credito previsti per le imprese artigiane alle quali i consorzi artigiani sono equiparati ad ogni effetto anche per quanto attiene il regime fiscale.

Art. 11

Sopravvenuta invalidità del titolare dell'impresa.

L'impresa artigiana permane anche nel caso di sopravvenuta invalidità del titolare e del suo conseguente impedimento alla partecipazione diretta al lavoro purchè l'impresa stessa continui ad operare a nome e sotto le direttive del titolare medesimo o dei suoi famigliari o conviventi.

Art. 12

Morte del titolare dell'impresa

In caso di morte del titolare dell'impresa la gestione può essere assunta direttamente da uno o più eredi maggiorenni purchè svolgano effettivamente un'attività nell'azienda.

La successione nella titolarità dell'impresa deve essere comunicata entro tre mesi dalla morte del precedente titolare all'Ufficio preposto all'Artigianato che tiene il Registro delle imprese e dei consorzi artigiani a norma del successivo art. 16.

In ogni caso gli eredi, anche se non svolgono un'effettiva attività nell'azienda, possono continuare a gestirla per un periodo di due anni entro i quali possono acquistare la diretta titolarità della licenza artigiana.

Art. 13

Settori dell'attività artigianale

L'attività artigianale, a seconda delle finalità che persegue, è suddivisa in tre settori:

- a) artigianato di produzione: inteso come produzione e/o lavorazione, sia di beni di uso corrente, sia di articoli di completamento all'industria;
- b) artigianato artistico tradizionale: la cui produzione prevalente ha un particolare valore artistico ed un carattere di originalità in cui vengono esaltate le capacità proprie dell'artigiano, sia per la produzione di manufatti artistici, sia di oggetti tradizionali sammarinesi;
- c) artigianato di servizio: comprende quelle categorie di artigiani la cui attività è volta a soddisfare esigenze della collettività.

Art. 14

Limite dimensionale

Il numero dei dipendenti delle imprese artigiane non può essere superiore alle dodici unità.

Art. 15

Orientamento all'artigianato

Al fine di indirizzare i giovani verso le attività artigianali il Dicastero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con quello dell'Artigianato e con le Associazioni di categoria, provvederà ad organizzare, nell'ambito della scuola media dell'obbligo, apposite azioni di orientamento e di informazioni sugli aspetti culturali, artistici, sociali e produttivi dell'artigianato avvalendosi degli insegnanti e della collaborazione di artigiani esperti.

Art. 16

Registro delle imprese e consorzi artigiani

Presso l'Ufficio preposto all'Artigianato e l'Ufficio del Lavoro è istituito il Registro delle imprese e dei consorzi artigiani nel quale saranno registrate ed aggiornate le informazioni anagrafiche delle imprese e dei consorzi artigiani anche per consentire una tempestiva rivelazione dei dati statistici e delle potenzialità dell'artigianato sammarinese.

E' istituito presso il Dicastero dell'Artigianato il Registro dei "Maestri Artigiani". La Commissione di cui all'art. 18 è tenuta alla stesura di un apposito regolamento e relativa gestione.

CAPO II

PRIVILEGI

Art. 17.

Crediti Privilegiati

Agli effetti della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e della Legge 15 novembre 1917 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti come privilegiati nell'ordine di terzo grado i crediti delle imprese artigiane sulla generalità dei beni mobili ed immobili del debitore.

CAPO III

COMMISSIONE STATALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 18

Compiti

La Commissione Statale per l'Artigianato, di cui al successivo art. 19, esplica un ruolo di proposta e di promozione in favore dell'artigianato sammarinese tramite, in particolare:

- a) la formulazione delle linee di indirizzo della politica economica a favore dell'artigianato sammarinese;
- b) l'impulso ad iniziative intese a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane nonché a favorire la migliore collocazione e tutela all'interno ed all'estero dei prodotti dell'artigianato sammarinese;

c) lo studio e la proposta di iniziative e provvedimenti indispensabili per una valida incentivazione dell'attività artigianale;

d) l'assolvimento delle funzioni espressamente demandate dalla legge.

Art. 19

Composizione

La Commissione Statale per l'Artigianato si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno quattro componenti ed è composta:

- dal Deputato all'Artigianato che la presiede;
- dal Dirigente dell'Ufficio Artigianato che assolverà anche le funzioni di segretario;
- dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro;
- da un rappresentante di ciascuna associazione di categoria riconosciuta;
- da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

CAPO IV

LICENZA ARTIGIANA

Art. 20

Licenza artigiana - Nozione

La licenza artigiana è l'autorizzazione che legittima l'esercizio di un'attività artigianale in forma d'impresa e deve essere esposta nei locali in cui si svolge l'attività.

L'oggetto della licenza artigiana non può essere esteso ad attività non coerenti tra loro.

La licenza artigiana è soggetta alla tassa annuale prevista dalla norme vigenti.

Art. 21

Rilascio della licenza artigiana

La licenza artigiana è richiesta dal Deputato del Dicastero dell'Artigianato con una formale istanza che contenga la descrizione anagrafica, civile e professionale del richiedente e le caratteristiche dell'impresa nei suoi elementi strutturali, di mercato ed occupazionali.

L'autorizzazione al rilascio della licenza artigiana, sentiti i pareri dell'Ufficio del Lavoro, dell'Ufficio Urbanistica per quanto attiene l'ubicazione della sede dell'impresa del Servizio di Igiene Ambientale circa la presenza dei requisiti di cui alla Legge 17 marzo 1987, n. 40, è deliberata dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato composta dal Deputato all'Artigianato e da due Deputati appositamente delegati dal Congresso di Stato.

L'Ufficio preposto all'Artigianato, prima di rilasciare la licenza, avrà cura di accertare che il titolare non eserciti alcuna attività lavorativa alle dipendenze di terzi, non sia titolare di altra licenza, che abbia l'effettiva disponibilità dei locali in cui intende esercitare l'attività e che gli stessi locali abbiano i requisiti di legge.

Art. 22

Inammissibilità della domanda di licenza artigiana

Non può essere autorizzato il appositamente della licenza:

- a) a chi non possa obbligarsi;
- b) a chi abbia riportato condanne per qualsiasi misfatto a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a tre anni, fino a che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- c) a chi sia caduto per due volte nel giudiziale concorso dei creditori;
- d) a chi sia già titolare di altra licenza;
- e) a chi non sia residente nel territorio della Repubblica.

Art. 23

Cedibilità della licenza

La licenza artigiana, così come definita nel precedente art. 10, può essere ceduta a terzi purchè questi possiedano i requisiti previsti dalla presente legge per succedervi nella titolarità.

Art. 24

Limiti alla concessione della licenza artigiana

La Commissione Congressuale per l'Artigianato può deliberare di non rilasciare licenza artigiana:

- a) a chi è caduto una volta nel giudiziale concorso dei creditori;
- b) a chi non dimostri di essere in possesso di titoli di studio, di esperienze o conoscenze particolari, di una sufficiente abilità;
- c) qualora siano stati espressi pareri negativi dagli Uffici e Servizi di cui al precedente art. 21;
- d) per evitare, soprattutto per quanto riguarda l'artigianato di servizio, il moltiplicarsi eccessivo di licenze dello stesso genere sia sull'intero territorio, sia in singole zone;
- e) per evitare lo svolgersi di attività che non si conciliano con gli interessi della Repubblica ovvero recano pregiudizio alle relazioni di questa con altri Stati;
- f) per evitare il verificarsi di iniziative dannose all'equilibrio economico e territoriale della Repubblica.

Inoltre è facoltà della Commissione Congressuale per l'Artigianato di negare o di condizionare, con provvedimento motivato, la concessione della licenza in relazione alla disponibilità di manodopera, al fabbisogno di infrastrutture, al consumo di energia e di acqua, alle garanzie che l'impresa può offrire rispetto alla non emissione di residui inquinanti, alla necessità ed alla disponibilità di aree per insediamenti produttivi.

Art. 25

Sospensione volontaria dell'attività artigianale

Qualora l'artigianato intenda sospendere la propria attività è tenuto a depositare la propria licenza di esercizio presso l'Ufficio preposto all'Artigianato il quale ne darà comunicazione agli Uffici o Enti interessati e ne prenderà nota nel Registro delle imprese e dei consorzi artigiani.

Il deposito non potrà in ogni caso avere durata superiore ad un anno. Trascorso tale periodo la licenza verrà considerata rinunciata.

Art. 26

Rinuncia della licenza artigiana

Chi intenda rinunciare all'esercizio dell'attività artigiana deve depositare presso l'Ufficio preposto all'Artigianato una dichiarazione di rinuncia della licenza.

In aggiunta all'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si considera altresì rinunciata la licenza che non è posta in esercizio entro dodici mesi dalla data del rilascio ovvero la licenza che non sia esercitata.

Delle avvenute o accertate rinunce l'Ufficio preposto all'Artigianato ne darà comunicazione alle persone, Uffici o Enti interessati e ne prenderà nota nel Registro delle imprese e dei consorzi artigiani.

Art. 27

Sospensione coatta dell'attività e revoca della licenza

Salva e riservata l'applicazione, da parte dei competenti organismi dello Stato, delle misure o delle sanzioni previste per gli stessi fatti, il Congresso di Stato e al Commissione Congressuale per l'Artigianato possono disporre la sospensione della licenza, per un periodo massimo di sei mesi, qualora il suo titolare, nell'esercizio dell'impresa artigiana, non osservi le leggi della Repubblica e le disposizioni legittimamente date ovvero svolga la propria attività in modo da menomare il prestigio della Repubblica o da arrecare pregiudizio alle relazioni di questa con altri Stati.

Nei casi di particolare gravità il Congresso di Stato e la Commissione Congressuale per l'Artigianato possono trasmettere gli atti al Tribunale Commissariale per la pronuncia di revoca definitiva della licenza artigiana.

Art. 28

Ricorsi amministrativi

Contro i provvedimenti di indole amministrativa che negano o sospendono le licenze è ammesso, da parte dei diretti interessati, ricorso alla Magistratura amministrativa entro trenta giorni dalla notifica o dal giorno in cui comunque ne abbiano avuto conoscenza.

Art. 29

Trasferimento della sede dell'impresa

Il trasferimento della sede dell'impresa artigiana in luogo o in ambiente diverso da quello previsto dalla licenza artigiana deve essere autorizzato dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato, previo accertamento della presenza dei requisiti di idoneità di cui al precedente art. 4 della presente legge e sentiti gli Uffici ed i Servizi di cui al precedente art. 21.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Controllo e vigilanza

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e la vigilanza sulla sua applicazione verranno effettuati dagli Uffici preposti all'Artigianato, dagli Organi di Polizia e da Ispettori di altri Uffici per le competenze loro proprie.

Art. 31

Esercizio indebito o irregolare dell'attività artigianale

Chiunque indebitamente esercita un'attività che possa definirsi artigianale, ai sensi della presente legge, è punito con la multa a giorni di terzo grado prevista dall'art. 85 del Codice Penale.

In caso di reiterazione si applica la multa a lire prevista dall'art. 84 dello stesso Codice. Con la pronuncia di condanna il Giudice può disporre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto, ai sensi dell'art. 147 del Codice Penale.

Il titolare di una licenza artigiana che, nell'esercizio dell'attività, non osserva le prescrizioni della presente legge è punito con la multa a giorni di secondo grado.

In caso di reiterazione si applica la multa a lire o la multa a giorni di terzo grado. Col provvedimento di condanna il Giudice può disporre la confisca delle cose pertinenti al reato nonché l'interdizione della professione di primo grado, ai sensi dell'art. 82 del Codice Penale.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 73 e 75 del Codice Penale per tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano alla commissione dei reati previsti dal presente articolo.

Art. 32

Adeguamento delle previsioni di legge

Gli artigiani che si trovino ad operare in condizioni diverse da quelle previste nella presente legge dovranno adeguarvisi entro un anno dalla sua entrata in vigore pena la perdita del diritto alla legittima prosecuzione dell'impresa artigiana.

Art. 33

Conservazione delle licenze commerciali

Resta in vigore la disposizione di cui all'art. 53 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76, modificata con Legge 28 gennaio 1982, n. 14 secondo la quale gli artigiani di servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano anche titolari di licenze commerciali, possono conservare le licenze di cui sono titolari.

Le licenze commerciali possono essere oggetto di cessioni separate.

Art. 34

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il 2 aprile 1990 e da quella data sono abrogate la Legge 16 dicembre 1976, n.76 - modificata con Legge 28 gennaio 1982, n.14 - e tutte le norme che ne risultino in contrasto.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 gennaio 1990/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva